

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(53) *BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(1032) *Norme sulla circolazione dei beni culturali*

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1032. Assorbimento del disegno di legge n. 53)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 8 e <i>passim</i>
BERGONZI (<i>Rif. Com.-Prog.</i>)	18, 20
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	2, 4, 14 e <i>passim</i>
BISCARDI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	14, 18, 19 e <i>passim</i>
BRIENZA (<i>CCD</i>), relatore alla Commissione.	2, 7, 9 e <i>passim</i>
BUCCIARELLI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	7, 9, 13 e <i>passim</i>
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.	7, 9, 12 e <i>passim</i>
MASULLO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	27
OCCHIPINTI (<i>Misto-Rete-l'Ulivo</i>)	28

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(53) BUCCIARELLI ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali

(1032) Norme sulla circolazione dei beni culturali

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1032. Assorbimento del disegno di legge n. 53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 53 e 1032.

BEVILACQUA. Signor Presidente, mi scuso, ma mi sembra che nella seduta odierna siano presenti dei senatori non componenti della Commissione; le chiedo pertanto se partecipano ai lavori in sostituzione di colleghi assenti e se, in tal caso, siano provvisti di delega ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi che il senatore Lo Curzio sostituisce il senatore Bo e il senatore Barrile sostituisce il senatore Calvi ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, e che entrambi i rispettivi Gruppi hanno fatto pervenire la prescritta comunicazione, che esibisco al senatore Bevilacqua e alla Commissione.

Riprendiamo ora la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 novembre 1996 e rinviata nella seduta del 5 febbraio scorso.

Ricordo che sono state già svolte la relazione, la discussione generale e le repliche; pertanto si può procedere alle votazioni.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Al fine di ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio, propongo di porre a base dell'esame il disegno di legge n. 1032.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1032:

CAPO I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993

SEZIONE I

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

(Denominazioni)

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

BEVILACQUA. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Procedo personalmente a fare appello dei senatori presenti.

(Il Presidente fa l'appello).

La Commissione è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1032

BEVILACQUA. Dichiaro di astenermi sulla votazione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Presupposti dell'azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea si intende determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro di un bene nei termini e da ogni altra violazione di norme o di prescrizioni dettate dall'Autorità cedente in occasione dell'esportazione temporanea.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Azione di restituzione)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

- a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
- b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
- c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda».

Conseguentemente, dopo gli articoli del disegno di legge inserire il seguente allegato:

«ALLEGATO

(previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)

A. *Categorie di beni*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
 - a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

(1) Avanti più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

7. Fotografie, film e relativi negativi (1).
8. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
9. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
12. *a)* Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
13. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
14. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 13, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 14 sono disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)

1) 0 (zero)

- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 8. Incunaboli e manoscritti
- 11. Archivi

2) 15.000

- 4. Mosaici e disegni
- 5. Incisioni
- 7. Fotografie
- 10. Carte geografiche stampate

3) 50.000

- 6. Arte statuaria
- 9. Libri
- 12. Collezioni
- 13. Mezzi di trasporto
- 14. Altri oggetti

4) 150.000

- 3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione. La data di conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993».

2.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 2.1 si propone la sostituzione integrale dell'articolo 2 con riferimento al disegno di legge già approvato nella scorsa legislatura ed esaminato anche in questa. Ciò è dovuto al fatto che, mentre la direttiva comunitaria prevede che ogni Stato membro emani una legge sulla restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti che rientrano in un certo elenco tipologico e riguarda solo i beni sottratti dopo il 31 dicembre 1992, la stesura originaria dell'articolo 2 del disegno di legge sarebbe molto più ampia e «generosa» perchè prevederebbe la restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti di qualunque tipo e senza alcun limite di tempo. La cosa avrebbe un senso se l'Italia fosse stata tra i primi Stati a dare attuazione alla direttiva comunitaria, così da dare il buon esempio agli altri Stati ed essere trainante in questa direzione. Ma poichè è l'ultima ad applicare la direttiva comunitaria, e nel frattempo tutti gli altri Stati hanno recepito la direttiva comunitaria con i suddetti limiti di tipologia e di tempo, cioè in modo molto più restrittivo rispetto a quanto da noi originariamente previsto, sembra opportuno prevedere una normativa che sia conforme al comportamento degli altri Stati comunitari.

Devo aggiungere che su questo articolo è stata espressa una osservazione critica dalla Commissione giustizia, che però non può essere accolta poichè è in contrasto con la direttiva comunitaria.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

BUCCIARELLI. Desidero manifestare apprezzamento per il lavoro svolto, pur rilevando che - come è accaduto per altre questioni nonostante l'intenso lavoro svolto dalla Commissione - l'Italia purtroppo è rimasta l'ultima a recepire la direttiva comunitaria. Se nel 1994 avessimo approvato il disegno di legge avremmo avuto la possibilità di essere presi come esempio anche dalla legislazione di altri paesi: ma essendo passato tanto tempo ed essendo arrivati ultimi, tutti i nostri gesti di disponibilità e di ampliamento delle possibilità offerte dalla direttiva comunitaria sono ormai alle nostre spalle.

Quindi, pur non condividendo alcune delle proposte del relatore, che peraltro ringrazio sinceramente, ritengo che sia opportuno arrivare ad una lettera quanto più semplificata possibile del testo in esame per recepire al più presto la direttiva comunitaria e a tal fine preannuncio (in questa come in occasioni successive) il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, precisando che con la sua approvazione si intenderà accolto anche l'annesso allegato.

È approvato.

Art. 3.

(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c), purchè tali operazioni vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione, la custodia coattiva, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dispone il sequestro temporaneo del bene, investendo il detentore della responsabilità per la sua inamovibilità e conservazione o, in alternativa, se necessario, la rimozione e la custodia coattiva del bene stesso nonchè ogni altra misura necessaria per la sua conservazione».

3.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso musei pubblici, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;».

3.2

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 3.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. La lettera e) dell'articolo 3 prevede, ove necessario, la rimozione, la custodia coattiva, nonchè ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene. Con l'emendamento 3.2 si vuole semplificare eliminando il riferimento alla custodia coattiva poichè è preferibile che il bene ritrovato venga temporaneamente custodito presso un museo pubblico. Rimane comunque la possibilità di nominare custode anche lo stesso detentore, se è in buona fede. In tal modo, ripeto, si ha una maggiore semplificazione.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

BUCCIARELLI. Mi chiedo se non sarebbe meglio, per una maggiore semplificazione, sopprimere dall'emendamento l'espressione «presso musei pubblici», dal momento che la natura dei beni è molteplice.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Non condivido la sua proposta perchè la soppressione dell'espressione «presso musei pubblici» affievolirebbe il regime delle garanzie. A mio giudizio, la custodia presso i musei pubblici rappresenta una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Azione di restituzione)

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal proprio territorio del bene.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Stati membri della Comunità Europea» *con le altre:* «Tutti i soggetti giuridici, proprietari o curatori, di ogni Stato membro della Comunità Europea».

4.1

BRIGNONE, LORENZI

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale».

4.2

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 4.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 4.2 propongo che si dica, al comma 2, che l'azione di restituzione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova, anzichè davanti al tribunale civile competente del luogo in cui il bene è stato individuato, perchè mi sembra opportuno prevedere appunto la competenza del tribunale del luogo in cui il bene si trova effettivamente.

L'emendamento in generale ha carattere tecnico e tende a recepire il contenuto della direttiva in termini puntuali e conformi alle regole generali del processo civile italiano.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Prescrizione)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. L'azione di restituzione può essere prescritta allo scadere del termine di trenta anni dal giorno del suo deposito presso il Tribunale ci-

vile competente del luogo in cui il bene è stato individuato, previo risarcimento di una somma corrispondente all'80 per cento del valore di stima, determinato da non più di tre anni dallo scadere dei trenta anni, da corrispondersi, al netto delle spese giudiziarie, al proprietario del bene sottratto.

2-bis. Il versamento dell'indennizzo, la cui liquidazione è a cura del Ministero competente dello Stato presso il quale si trova il bene, viene sancito da un processo verbale a cura di un notaio o di un ufficiale giudiziario, e viene rimesso in copia all'ufficio competente del Ministero dello Stato da cui il bene proviene».

5.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c)».

5.2

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 5.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.2 reca soltanto un coordinamento tecnico con la modifica approvata con l'emendamento 2.1.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(La sentenza e i suoi contenuti)

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo

in base anche a criteri equitativi che tengano conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica e i commi 1 e 2 con i seguenti:

«Art. 6.

(Indennizzo)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede».

Sopprimere il comma 4.

6.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Anche questa sostituzione dei commi 1 e 2 ha carattere tecnico, di raccordo con le norme processuali italiane e di semplificazione.

La proposta di soppressione del comma 4 discende dall'esigenza di tenere conto di una osservazione avanzata dalla Commissione giustizia in sede di espressione di parere.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, mi riallaccio alla mia precedente dichiarazione sull'emendamento 2.1 e ribadisco il mio interesse a che venga approvato questo disegno di legge. In realtà, l'emendamento 6.1 non mi convince: sul testo che si vuole sostituire si è avuto un approfondito dibattito in Parlamento a proposito della buona fede e della diligenza nel mantenimento del bene, perchè ci sono veramente, per così dire, delle zone oscure in questo campo. Però, in omaggio alla dichiarazione svolta in precedenza, mi adeguo anche se non sono convinta e annuncio il mio voto favorevole.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento è coerente con quello che abbiamo approvato prima, senatrice Bucciarelli. Occorre raccordare i contenuti dell'articolo 6 con l'ordinamento vigente.

BEVILACQUA. Rispetto al comma 1 dell'articolo 6 come proposto dal relatore non comprendo il senso della parola «anche»; perchè non si parla soltanto di indennizzo «determinato in base a criteri equitativi»? Se si stabilisce un indennizzo, esso deve essere riconosciuto in base a criteri equitativi.

BISCARDI. Si riconosce per forza in base a criteri equitativi: io sono favorevole alla soppressione della parola «anche».

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anch'io sono favorevole a questa modifica.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Accetto l'osservazione e modifico conseguentemente l'emendamento 6.1 sopprimendo, al comma 1, la parola «anche».

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 6.1 come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Pagamento dell'indennizzo)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

È approvato.

Art. 8.

*(Custodia coattiva dei beni
ed altri adempimenti)*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Nella rubrica e nel comma 1, sostituire la parola: «coattiva» con l'altra: «temporanea».

8.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento è di mero coordinamento con la modifica recata dall'emendamento 3.2 che abbiamo approvato.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI
USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

Art. 9.

(Titolarità dell'azione e patrocinio)

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro della Comunità europea in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «è stato localizzato» con le altre: «si trova».

9.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. La formulazione del testo attuale è molto generica («in cui è stato localizzato il bene culturale»), mentre quella che si propone («in cui si trova il bene culturale») rappresenta un riferimento più preciso. Si tratta di una modifica tecnica di carattere processuale che deriva dalla nuova formulazione dell'articolo 2.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 10.

(Restituzione del bene rientrato nel territorio nazionale)

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice di cui all'articolo 9, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale e, qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa attraverso il Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Entro sei mesi dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, bi-

biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Consegna o acquisizione del bene restituito)

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Il bene è acquisito al demanio dello Stato qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3».

10.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 10 nella stesura originaria prevede un sistema molto complesso per cui anche il legittimo proprietario del bene sottratto, qualora il bene sia stato recuperato e riportato in Italia, dovrebbe agire in giudizio per ottenerne la restituzione. Con l'emendamento 10.1 si propone un sistema molto più semplice, secondo il quale il Ministero può restituire direttamente al proprietario il bene recuperato, senza passare attraverso ulteriori complicazioni di ordi-

ne burocratico. Si tratta in sostanza di una proposta di semplificazione della procedura di restituzione.

BUCCIARELLI. A me dispiace che nel nuovo testo dell'articolo sia scomparsa una norma concernente una questione sulla quale abbiamo lungamente discusso nella precedente legislatura, quella della destinazione del bene qualora rimanga al demanio. Nel comma 3 del testo originario si dice che, qualora il bene non venga reclamato, l'Ufficio centrale del Ministero, ai fini dell'assegnazione, deve sentire il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, evidentemente allo scopo di restituire il bene stesso al territorio dal quale esso proviene. Eliminare la previsione di restituire il bene al museo, al territorio, alla regione da cui esso proviene non mi sembra necessario sotto il profilo della semplificazione, mentre mi pare lesivo del rapporto con la dimensione regionale.

Pur confermando la dichiarazione da me fatta in sede di votazione dell'articolo 2, osservo però che con l'andare del tempo si è data di questa legge una lettura che ha portato ad un progressivo impoverimento delle relazioni con gli altri livelli istituzionali. Bisogna dunque recepire la direttiva comunitaria laddove non sia ostativa di tali importanti relazioni, come nel caso dell'articolo 2, ma nel caso in esame è opportuno non far venire meno il rapporto con le realtà territoriali.

Presento pertanto il seguente subemendamento:

All'emendamento 10.1, al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno».

10.1/1

BUCCIARELLI

BISCARDI. Signor Presidente, io sono favorevole a reintegrare la seconda parte del comma 3 dell'articolo 10 perchè l'espressione «Il bene è acquisito al demanio dello Stato» contenuta nel comma 4 dell'emendamento 10.1 è troppo generica e temo che i beni recuperati e non reclamati possano finire nei magazzini di alcuni grandi musei, mentre potrebbero trovare migliore collocazione e fruibilità in musei locali. Occorre pertanto stabilire con maggiore certezza un rapporto più stretto tra questi beni e il luogo in cui sono stati rinvenuti.

Per questi motivi ritengo a mia volta che debba essere conservato il testo originario dell'articolo 10 per quanto riguarda il secondo periodo del comma 3 che va dalle parole «Il competente Ufficio centrale» alle parole «più opportuno».

BERGONZI. Signor Presidente, non capisco il motivo della sostituzione dell'articolo 10, dal momento che appare preferibile la stesura ori-

ginaria. A mio giudizio la semplificazione invocata dal relatore va a scapito di una serie di contenuti che sono invece importanti. Preannuncio pertanto il mio voto contrario all'emendamento 10.1.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 10.1 presentato dal senatore Brienza e condivido le sue osservazioni: esso semplifica e rende più rapide le procedure necessarie ad ottenere la restituzione del bene recuperato a favore del cittadino, che non deve essere sempre perseguitato da norme che gli complicano la vita, pur nel rispetto assoluto dell'integrità del bene stesso.

Per quanto riguarda la questione sollevata prima dalla senatrice Bucciarelli e poi dal senatore Biscardi, devo dire che in linea di massima sono d'accordo con quanto da loro è stato detto. Tuttavia invito la Commissione a tenere in considerazione anche le esigenze di sicurezza dei beni affidati alla custodia di musei locali. Sappiamo tutti che spesso il legittimo – ed anche comprensibile – ritorno del bene recuperato nella località dove è stato ritrovato si scontra con quelle che sono le norme di sicurezza: nel caso in cui il bene sia stato ritrovato in zone dove non esistono sistemi antifurto ed una custodia adeguata, c'è il rischio appunto di furto; quindi, mentre da una parte si pensa di fare cosa giusta restituendo il bene alla località d'origine, dall'altra lo si espone a un grande rischio se nel museo locale non esistono norme di sicurezza.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Nel pieno rispetto delle preoccupazioni della senatrice Bucciarelli, e al fine di venire incontro alle esigenze manifestate, mi dichiaro disponibile ad una riformulazione del comma 4 nel senso che il bene acquisito al demanio dello Stato sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale, sentito il competente Ufficio centrale del Ministero.

BISCARDI. Formalizzo la mia proposta di riformulazione del comma 4 dell'emendamento 10.1 presentando il seguente subemendamento, che mi pare preferibile nella forma al 101/1:

All'emendamento 10.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentito il comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno».

BUCCIARELLI. Il secondo periodo di questo subemendamento è praticamente identico al mio; ritiro quindi il subemendamento 10.1/1 e mi dichiaro a favore del subemendamento 10.1/2.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole al subemendamento 10.1/2.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Io mantengo qualche perplessità, pertanto mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 10.1/2.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Dichiaro la mia astensione.

BERGONZI. Anch'io dichiaro di astenermi nella votazione sul subemendamento 10.1/2.

BEVILACQUA. Io pure mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 10.1/2, presentato dal senatore Biscardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1 presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 10, nel testo modificato.

È approvato.

CAPO II

NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.

(Licenza di esportazione)

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36,

comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

5. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

È approvato.

Art. 12.

(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

È approvato.

Art. 13.

(Esportazione senza licenza)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, chi

esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.2

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 13.1.

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a quindici milioni» con le altre: «da un milione a un miliardo».

13.1

BRIGNONE, LORENZI

BRIENZA, *relatore, alla Commissione.* Signor Presidente, l'emendamento 13.2 propone la soppressione dell'articolo 13 perchè esso riproduce in sostanza una norma del regolamento europeo. Inoltre, approfondendo le connessioni fra la norma proposta da questo articolo e il regolamento, è apparso con certezza che la fattispecie di reato ivi prevista è già interamente contenuta nella fattispecie di reato più ampia di cui all'articolo 66 della legge n. 1089 del 1939, come sostituito dall'articolo 24 del testo in esame. Trattandosi di norme penali, è importante evitare sovrapposizioni o incertezze e quindi è indispensabile sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge. Tale proposta è di fatti in linea con il parere espresso dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ricordo che, a seguito della decadenza dell'emendamento 13.1, il 13.2 resta l'unico emendamento da porre in votazione. Poichè tuttavia esso è interamente soppressivo dell'articolo 13, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, pongo ai voti il mantenimento dell'articolo 13.

Non è approvato.

Art. 14.

(Violazione di obblighi formali)

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, at-

tuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

È approvato.

CAPO III

NORME ATTUATIVE COMUNI – BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 15.

(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio 1996» con le altre: «giugno 1997».

15.1

BRIGNONE, LORENZI

Al comma 3, sostituire le parole: «febbraio 1996» con le altre: «febbraio 1999».

15.2

IL RELATORE

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 15.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 15.2 si propone di fissare al febbraio 1999 la presentazione da parte dell'Italia della prima relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applica-

zione del regolamento e della direttiva, dal momento che la relazione va presentata da tutti gli Stati membri ogni tre anni e l'Italia ha ormai mancato la prima scadenza del febbraio 1996.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 16.

(Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. A tal fine il Ministero si avvale del sistema informatico dell'Arma dei carabinieri, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 16.1 propongo di sopprimere il riferimento al sistema informatico dell'Arma dei carabinieri. Di fatto la banca dati si trova presso il Comando dei carabinieri, ma precisarlo per legge potrebbe comportare dei problemi nel rapporto con altre Amministrazioni dello Stato. In sostanza, accogliendo l'emendamento si lascia un dato di fatto senza puntualizzarlo.

PRESIDENTE. Mi sembra giusto.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

*(Accordi con gli altri Stati membri
della Comunità europea)*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati.

È approvato.

CAPO IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 18.

*(Sostituzione dell'articolo 35
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, alinea, aggiungere le seguenti parole: «, se previamente dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico».

18.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione a mostre e raduni internazionali;».

18.3

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) beni e strumenti di interesse per la storia dell'industrializzazione e della cultura agricola-contadina e delle tradizioni popolari aventi più di cinquanta anni».

18.1

BRIGNONE, LORENZI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 18.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione.* Con l'emendamento 18.2 si vuole definire più puntualmente l'estensione del divieto di uscita dei beni dall'Italia nel senso che ai beni indicati al comma 2 è esteso il divieto di uscita dal territorio nazionale solo se sono previamente dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico. Questi beni dovrebbero essere inclusi nel divieto di esportazione se dichiarati, diciamo così, di interesse pubblico.

L'emendamento 18.3 riguarda invece in particolare la lettera *b)* del comma 2, cioè i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni. Noi abbiamo ricevuto (non solo io, ma credo anche altri senatori) i rappresentanti delle associazioni delle auto d'epoca i quali ci hanno fatto presente che con la previsione di cui alla lettera *b)* avrebbero delle difficoltà a far uscire dall'Italia per mostre o per raduni internazionali i beni di cui sono in possesso. Quindi propongo che alla lettera *b)*, laddove si indicano come beni soggetti al divieto di uscita dall'Italia anche i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, si aggiungano le parole «tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione a mostre e raduni internazionali», con il sottinteso obbligo di rientro una volta esaurito il tempo di durata della mostra o del raduno.

MASULLO. Quello che si vuole sottolineare è il carattere temporaneo dell'uscita del bene, quindi forse sarebbe opportuno precisare: «tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione a mostre e raduni internazionali e sia pertanto temporanea». Infatti può anche accadere che il bene esca con questa motivazione e non rientri più, dal momento che nell'attuale formulazione dell'emendamento 18.3 non è sanzionato l'obbligo del rientro.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. L'osservazione mi sembra giusta.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono d'accordo sul rilievo fatto dal senatore Masullo, che giudico molto puntuale.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Accolgo l'osservazione del collega Masullo e riformulo conseguentemente l'emendamento 18.3 sostituendo le parole «tranne che l'uscita non riguardi la partecipazione» con le seguenti: «tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione».

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 18.2 e 18.3, anche nel testo riformulato. Peraltro, ad avviso del Governo l'emendamento 18.2 è sufficiente a tutelare anche la fattispecie di cui all'emendamento 18.3.

BUCCIARELLI. Chiedo al relatore se ritenga proprio necessario mantenere l'emendamento 18.2; infatti, stante il difficile funzionamento dei nostri organi di tutela, non vorrei che una puntualizzazione di questo genere potesse determinare di fatto la libera circolazione di una parte cospicua del patrimonio storico e culturale nazionale. Il mio suggerimento quindi sarebbe di non introdurre l'emendamento 18.2; come sempre, però, se il relatore lo reputa necessario voterò a suo favore.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Potrei anche ritirare l'emendamento riguardante l'uscita dei beni dal territorio...

BUCCIARELLI. Senatore Brienza, mi riferivo all'emendamento 18.2, quello che propone di aggiungere le parole «, se previamente dichiarati di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico». Io non dico che non sia giusto, ma visto il funzionamento dei nostri organi di tutela mi preoccupa del fatto che i beni, ove non dichiarati di interesse artistico, storico, eccetera, possano circolare liberamente. Mi sembra, insomma, che l'emendamento sia un po' troppo permissivo.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Mi scuso, ma ritenevo che stessimo parlando dell'emendamento 18.3, in quanto collegato a ciò che diceva poc'anzi il Sottosegretario, cioè che l'emendamento relativo all'uscita dei beni dal territorio della Repubblica italiana per la partecipazione a mostre e raduni internazionali potrebbe essere considerato superfluo atteso che

la precisazione contenuta nell'emendamento 18.2 potrebbe essere considerata sufficiente. A me sembra invece che la norma non sia sufficientemente esplicita in rapporto a questa particolare categoria di beni.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo insiste per la votazione dell'emendamento 18.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.2.

BERGONZI. Io voterò contro l'emendamento per le ragioni esplicitate dalla senatrice Bucciarelli.

BISCARDI. Concordo con quanto ha detto il senatore Bergonzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal relatore.

Non è approvato.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, potrebbe precisare quale emendamento non è stato approvato?

BUCCIARELLI. Vorrei un chiarimento.

OCCHIPINTI. Anch'io.

PRESIDENTE. Non è stato approvato l'emendamento 18.2.

BEVILACQUA. Mi pare che la Commissione abbia votato senza capire quello che stava votando.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, io ho chiaramente invitato la Commissione ad esprimere il voto sull'emendamento 18.2. Dal momento che la Commissione ha manifestato chiaramente la sua volontà contraria, non posso che dichiarare che l'emendamento 18.2 non è stato approvato. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 19.

*(Sostituzione dell'articolo 36
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - *1.* Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati».

È approvato.

Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 37
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 200 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27.

È approvato.

Art. 21.

*(Sostituzione dell'articolo 39
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. – *I.* Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

È approvato.

Art. 22.

(Certificato di importazione)

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis.* – *I.* La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro della Comunità europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36».

È approvato.

Art. 23.

*(Sostituzione dell'articolo 40
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – *I.* I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il competente ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione, con validità non superiore a sei mesi, prorogabili, a richiesta dell'interessato, per non oltre ulteriori sei mesi.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Ammini-

strazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno».

23.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 20 per cento per gli Stati membri della Comunità europea e del 50 per cento per i Paesi terzi, relativamente al valore stimato del bene, rilasciata da un Istituto bancario o da una società di assicurazione».

23.1

BRIGNONE, LORENZI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 23.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 23.2 è di semplificazione: mentre il vecchio testo prevedeva il rinnovo dell'autorizzazione di sei mesi in sei mesi, in questo caso si propone il rilascio dell'autorizzazione con validità non superiore ad un anno. È una semplificazione che va a vantaggio anche dei privati interessati.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 23.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089)

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, librario, documentale o archivistico nonchè i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di espor-

tazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 6, prima della parola: «Chiunque», inserire le altre: «Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1,».

24.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «da lire 150 mila a lire 900 mila» con le altre: «da lire 10 milioni a lire 1 miliardo».

24.1

BRIGNONE, LORENZI

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 24.1.

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un chiarimento. Con l'introduzione della dizione «Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1,» si opera un mero raccordo tecnico-formale, suggerito dalla Commissione giustizia, che chiarisce il concetto della individuazione dei soggetti.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

È approvato.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 26.

(Attività degli Uffici centrali)

1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali, gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di competenza, in aggiunta ai compiti già spettanti ai sensi delle leggi vigenti:

a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge;

d) dispongono ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e ambientali, ai soli fini della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati membri della Comunità europea o di esportazione verso altri Stati.

È approvato.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 16 e 20, valutato in complessive lire 300 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede con parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1985, n. 332.

2. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente l'importo di cui al primo comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1996» con le altre: «a decorrere dal 1997».

27.1

IL RELATORE

BRIENZA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento si illustra da sè.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Propongo di conferire al relatore, senatore Brienza, il mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie, sostituendo in particolare, ovunque ricorrano, le parole «Comunità europea» con le altre «Unione europea».

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale votazione, il disegno di legge n. 53 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO

